



CITTÀ DI LECCE

Ordinanza N. 1357

Data di registrazione: 27/08/2021

Ufficio Attivita' Produttive

OGGETTO: INCONTRO DI CALCIO U.S. LECCE-COMO DEL 29/08/2021 - DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE

IL SINDACO

PREMESSO che il giorno 29 agosto p.v., presso lo Stadio Comunale "Ettore Giardiniero" di via del Mare, con inizio alle ore 20:30 si disputerà l'incontro di calcio "U.S. Lecce – COMO 1907", valevole per il Campionato di Calcio di Serie "B", per la stagione sportiva 2021-2022;

VISTO il Verbale di riunione della CPVLPS, del 27/08/2021, avente ad oggetto "Stadio Comunale Via del Mare Lecce – Utilizzo dell'impianto stagione sportiva 2021/2022", nel quale si rammenta che l'Amministrazione Comunale di Lecce "dovrà rinnovare l'adozione dell'apposita ordinanza sindacale concernente il divieto di somministrazione di bevande alcoliche al di fuori del perimetro dello stadio";

VISTO il verbale di riunione del GOS, redatto in data 27/08/2021, nel quale si stabilisce la necessità di predisporre apposita ordinanza sindacale di divieto di somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, in occasione della partita di Campionato Serie "B" U.S. Lecce – Como 1907, del 29 agosto 2021;

PRESO ATTO dell'Ordinanza n. 1356 del 27/08/2021, a firma del Dirigente del Settore Traffico;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 171 del 30/01/2020, concernente il divieto di vendita, somministrazione e introduzione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nello Stadio comunale e negli esercizi pubblici, negli esercizi di dettaglio di generi alimentari, alla vendita e somministrazione a mezzo distributori automatici, nonché a tutti gli spacci interni e nei circoli privati, in occasione della stagione calcistica 2019/2020 e comunque sino al 31/08/2020 cadenti nell'area pubblica di seguito delimitata:

Viale Giovanni Paolo II- intersezione Via P. Cavoti – Stadio Comunale;

Viale della Libertà- intersezione Via P. Cavoti- Stadio Comunale;

Via Lupiae/intersezione Via Domenico Tommaso Albanese – Via Bari – Via Verona – Viale della Libertà – Stadio Comunale;

Via Benedetto Croce/ intersezione Via Domenico Tommaso Albanese – V.le Aldo Moro /intersezione V.le Roma;

Viale Roma/intersezione V.le della Libertà – Stadio Comunale;

VISTE le recenti Direttive del Ministero dell'Interno rispettivamente del 19.06.2018 e del 28.07.2018, riguardanti tutte le manifestazioni in genere, relative alla salvaguardia dell'incolumità dei cittadini e alla sicurezza degli stessi, con le quali si attribuiscono specifiche responsabilità e/o poteri in capo alle Autorità Statali Periferiche, agli Enti Locali, ma anche agli organizzatori degli eventi;

VISTE le "linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive" del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, redatte ai sensi del D.L. 22/04/2021 n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17/06/2021 n. 87, del D.L. 233/07/2021 n. 105 e del D.L. 06/08/2021 n. 111;

RITENUTO necessario in occasione dell'incontro di calcio "U.S. Lecce – COMO 1907", valevole per il Campionato di Calcio di Serie "B", previsto in data 29/08/2021, presso lo Stadio di Via del Mare:

- adeguare le misure di sicurezza al fine di contrastare eventuali episodi di violenza, e facilitare l'attività di prevenzione e di controllo;
- dover stabilire, con l'occasione una specifica sanzione per le violazioni alle disposizioni in argomento, di importo superiore a quello ordinariamente previsto per l'inosservanza delle ordinanze sindacali, anche come efficace deterrente, per prevenire le gravi conseguenze che potrebbero derivare dall'inosservanza di prescrizioni/divieti che sono posti ad esclusiva tutela e salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza pubblica;

RAVVISATA la necessità di conformare le disposizioni finalizzate ad attuare una più concreta protezione della cittadinanza dal rischio infortuni che potrebbero derivare dall'utilizzo improprio di spray urticanti (tipo al peperoncino) e dall'accensione di qualsiasi artificio contenente miscele detonanti e esplodenti, che in presenza di un gran numero di persone, può determinare un panico generalizzato e non controllabile.

VISTO il D.L. n. 113/18 convertito in L. n. 132/18 e il D.L. n. 53/19 convertito nella L. n. 77/19;

VISTA la Determinazione n.14/2010 dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive c/o il Ministero dell'Interno-Dipartimento di Pubblica Sicurezza;

VISTA la L.88/2003 (Comunitaria 2008) Art. 23 Vendita e somministrazione di bevande alcoliche su aree pubbliche;

VISTA la L.125/2001;

VISTA la Legge 401/1989;

VISTO l'art.17/bis del R.D. n. 773 del 18.06.1931 recante il T.U.L.P.S;

VISTO l'art. 54 D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. recante il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana

ORDINA

per i motivi sopra specificati che qui si intendono integralmente riportati e confermati, l'osservanza delle seguenti disposizioni, in occasione dell'incontro di calcio "U.S. Lecce – COMO 1907", presso lo Stadio Comunale "Ettore Giardiniero" di Via del Mare, in data 29/08/2021, valevole per il Campionato di Calcio di Serie " B" per la stagione sportiva 2021-2022:

1. Il divieto di vendita, somministrazione ed introduzione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nello stadio comunale; qualsiasi altra bevanda dovrà essere servita in bicchieri di carta o Plastica e non in bottiglie, lattine o altri similari contenitori (le bottiglie in plastica potranno essere vendute solo se aperte e prive del tappo di chiusura).

2. Il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione negli esercizi pubblici, negli esercizi al dettaglio di generi alimentari, alla vendita e somministrazione a mezzo distributori automatici, nonché a tutti gli spacci interni e nei circoli privati, ricadenti nell'area di seguito delimitata:

Viale Giovanni Paolo II- intersezione Via P. Cavoti – stadio Comunale;

Viale della Libertà/ intersezione Via P. Cavoti- Stadio Comunale;

Via Lupiae/intersezione Via Domenico Tommaso Albanese – Via Bari – Via Verona – Viale della Libertà – Stadio Comunale;

Via Benedetto Croce/ intersezione Via Domenico Tommaso Albanese – V.le Aldo Moro /intersezione V.le Roma;

Viale Roma/intersezione V.le della Libertà – Stadio Comunale;

3. Il divieto di cui ai punti 1 e 2, si applica a decorrere dalle tre ore antecedenti l'inizio dell'incontro di calcio fino ad 1 ora dopo il termine dello stesso.

Nella suddetta fascia oraria, qualsiasi bevanda dovrà essere servita in bicchieri e non in bottiglie, lattine e similari contenitori (le bottiglie in plastica potranno essere vendute solo se aperte e prive del tappo di chiusura).

In ogni locale ricadente nella fascia di rispetto dovrà essere esposto al pubblico un cartello con l'indicazione del divieto e degli orari in cui lo stesso vige.

Per gli esercizi abilitati alla ristorazione il divieto è limitato alla sola eventuale attività complementare di "BAR".

4. Il divieto di vendita di alcolici da parte di operatori commerciali su area pubblica del settore alimentare eventualmente autorizzati ad occupare posteggi temporanei localizzati all'esterno dello Stadio Comunale, nonché quelli ubicati all'interno dell'area sopraccitata;

in occasione della partita di calcio i soggetti in possesso di regolare autorizzazione per il commercio su aree pubbliche possono essere autorizzati ad occupare posteggi temporanei localizzati all'esterno dello Stadio Comunale, esclusivamente per la vendita di gadget e articoli che attengono gli eventi calcistici, fatta eccezione per la vendita di oggetti atti a contundere (bandiere).

5. Il divieto di svolgimento dell'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree immediatamente adiacenti lo Stadio Comunale, entro un raggio di 200 mt. sin dalle due ore precedenti l'inizio della competizione e nell'ora successiva il termine della partita.

6. il divieto assoluto di vendita, nella zona precedentemente indicata, di detenzione all'esterno dello stadio, di introduzione e di utilizzo all'interno dello stesso di spray urticanti (tipo al peperoncino);
7. il divieto assoluto di vendita, detenzione e accensione, all'interno e all'esterno dello stadio, di qualsiasi artificio contenente miscele detonanti e esplosivi che, in presenza di un gran numero di persone, può determinare un panico generalizzato e non controllabile.

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite, ai sensi dell'art.17 bis del T.U.L.P.S., con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3098,00, e con l'applicazione del pagamento delle somme previste dall'art.14 bis della L.n.125/2001, ricorrendone i presupposti; per le violazioni non previste dalle vigenti norme, si procederà con l'applicazione della sanzione di cui all'art.7 bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. recante il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

L'esecuzione della presente Ordinanza avverrà sotto il controllo e la verifica della Polizia Locale anche di concerto con il Settore Innovazione Tecnologica, Agenda Digitale e Open Data - Attività Economiche e Produttive - Servizi alle Imprese.

Nei confronti dei singoli operatori commerciali, l'efficacia delle presenti disposizioni decorre dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al TAR Puglia Sezione Lecce o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e trasmessa al Prefetto. Copia del presente provvedimento, sarà pubblicato sul sito web di questa Amministrazione e di essa sarà data adeguata comunicazione ai mezzi di informazione, alle Forze dell'Ordine e a tutti gli organi di vigilanza per gli adempimenti di loro competenza, nonché comunicata all'U.S. Lecce ed al gestore dei punti ristoro all'interno dello stadio comunale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e farla rispettare.

Sindaco
Carlo Maria Salvemini / INFOCERT SPA
(Atto sottoscritto digitalmente)